

STATUTO SINDACATO ATSC TERAMO

ARTICOLO 1°

COSTITUZIONE

Il presente Statuto si riferisce all'Associazione Sindacale degli Agenti e Rappresentanti di Commercio e Consulenti Finanziari denominata "Agenti Teramo Senza Confini" in sigla "ATSC", C.F. 92018140670 P.I. 01646590677, come da atto notarile di costituzione in data 23/12/1995 del Notaio Dott. Giovanni Battista Bracone, con sede in Giulianova, via Nazionale per Teramo 226.

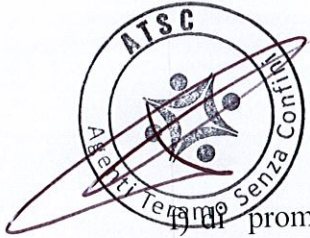
ARTICOLO 2°

SCOPO DELL'ASSOCIAZIONE

L'associazione, organismo apartitico, autonomo indipendente e senza scopo di lucro si propone:

- a) di organizzare gli Agenti e Rappresentanti (con o senza deposito) avvalendosi della loro collaborazione;
- b) di tutelare gli interessi degli Agenti e Rappresentanti di fronte alle Autorità, Amministrazioni o altre Associazioni od Enti di carattere economico, sindacale, assistenziale, ecc.;
- c) di promuovere, attuare, concorrere a qualsiasi iniziativa la quale tenda a curare l'assistenza morale e tecnica della categoria;
- d) di promuovere e tutelare la costituzione di cooperative di Agenti per acquisti e vendite collettive;
- e) di costituire Uffici di consulenza amministrativa, tributaria e legale a favore degli Agenti e Rappresentanti di Commercio;





f) di promuovere azioni tendenti a favorire la formazione professionale,

riqualificazione professionale e sindacale degli agenti e rappresentanti mediante l'organizzazione di corsi di formazione riconosciuti sia dalle Regione sia dallo Stato Italiano sia dalla U.E. Unione Europea e da ogni altro organismo istituzionale e/o tramite partenariato con istituti universitari e/o in collaborazione con spin/off universitari;

g) di provvedere alla designazione di rappresentanti a tutti i consigli di enti o di organismi in cui tale rappresentanza sia prevista dalle leggi e sia ritenuta necessaria per il raggiungimento delle finalità per le quali l'Associazione è stata costituita; h) di raccogliere, elaborare e comunicare notizie e dati statistici, tecnici ed economici.

i) rappresentare i propri iscritti o soci nelle controversie con le ditte mandanti ovvero rappresentarli nelle commissioni paritetiche di conciliazione o/e nelle conciliazioni in sede sindacale;

j) realizzare ed editare pubblicazioni e periodici che perseguono finalità di interessi per la categoria.

l) costituire o partecipare ad associazioni, confederazioni, società di servizi o di qualsiasi altro tipo che siano ritenute necessarie per il raggiungimento degli scopi sociali;

m) di promuovere, attuare, concorrere a qualsiasi iniziativa solidale e sociale;

n) affermare il ruolo sociale della categoria rappresentata, promuovendo tutte le iniziative utili per il miglioramento etico-sociale, economico e culturale dei propri iscritti;



o) promuovere forme associative di seconda affiliazione con associazioni ed organizzazioni coerenti e compatibili con le finalità dell'ATSC che operino per la difesa dei diritti degli Agenti e Rappresentanti di Commercio e Consulenti Finanziari e che accettino i principi del presente Statuto.

ARTICOLO 3°

AMBITO TERRITORIALE

L'associazione opera nell'ambito dell'intero territorio Nazionale nonché dell'Unione Europea.

Ai fini del perseguimento degli scopi statutari di cui all'art.2, l'associazione potrà istituire, sull'intero territorio nazionale, nonché dell'Unione Europea, sedi secondarie e/o strutture di qualsiasi livello.

Gli statuti ed i Regolamenti delle strutture di cui al presente articolo, comunque promossi dall'ATSC, devono conformarsi alle norme contenute nel presente Statuto e nel suo Regolamento di Attuazione.

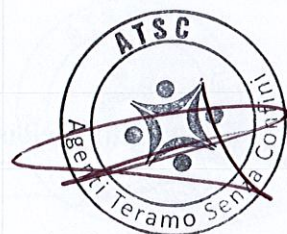
ARTICOLO 4°

SOCI

All'Associazione potranno aderire tutti gli Agenti e Rappresentanti che siano di buona condotta morale e civile senza distinzione di tendenza politiche e fedi religiose, che dichiarino di rispettare ed accettare il presente statuto, nonché le deliberazioni che, in base allo statuto stesso saranno emanate dagli organi sociali.

I soci, ovvero gli iscritti potranno essere suddivisi in: soci ordinari, soci sostenitori, soci pensionati.

a) Sono soci ordinari tutti coloro che in qualità di agenti di commercio





versano l'intera quota sociale ed hanno tutti i diritti e gli obblighi previsti dal presente statuto.

b) Sono soci sostenitori tutti quelli che versano una quota volontaria o stabilita dal consiglio direttivo, al solo scopo di sostenere il sindacato, ma senza i diritti dei soci ordinari, possono partecipare all'assemblea senza diritto di voto

c) Sono soci pensionati tutti coloro che in qualità di agenti di commercio percepiscono una pensione erogata da un ente previdenziale, hanno gli stessi diritti dei soci ordinari e la quota d'iscrizione non potrà superare il 75% (settantacinque per cento) della quota per i soci ordinari.

ARTICOLO 5°

AMMISSIONE DEI SOCI

La domanda di ammissione a Socio dovrà essere presentata per iscritto al Collegio Direttivo e dovrà contenere la dichiarazione esplicita di accettare tutte le norme del presente statuto, di impegnarsi al pagamento delle quote sociali, di osservare lealmente e scrupolosamente la disciplina associativa.

La domanda di ammissione a Socio verrà redatta su apposito modulo stampato e dovrà contenere, oltre i dati personali dell'aspirante Socio, anche l'indicazione della natura delle attività esercitate, l'indirizzo e il domicilio.

ARTICOLO 6°

All'atto dell'iscrizione, gli agenti e rappresentanti di commercio, che

intendono divenire soci, sono tenuti, obbligatoriamente, a fornire i propri dati personali al fine di poterne consentire l'identificazione.

In ottemperanza al disposto della Legge del 31/12/1996 n. 675 o successiva legislazione in materia, i dati raccolti saranno trattati in modo lecito, secondo correttezza e trasparenza e saranno utilizzati ai soli fini dell'associazione di cui il presente statuto.

Inoltre potranno essere trasmessi all'organizzazione Nazionale o ad altre organizzazioni a cui l'associazione aderisce.

La sottoscrizione della domanda d'ammissione costituisce accettazione alla raccolta, archiviazione e trattamento dei dati per i predetti fini, fermi restando i diritti dell'interessato di cui all'articolo 13 della Legge 31/12/1996 n. 675.

La cancellazione dei dati trattati, a seguito di dimissione o esclusione non avverrà in modo automatico ma esclusivamente a seguito di apposita richiesta scritta da inviarsi mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, indirizzata all'associazione.

ARTICOLO 7°

DOVERI DEI SOCI

Sulle domande di ammissione delibera il Consiglio Direttivo previa constatazione dei requisiti statuari per appartenere all'Associazione.

L'ammissione impegna il socio a tutti gli effetti di legge e statuari, lo obbliga ad attenersi a tutte le deliberazioni ed impegni assunti dagli obblighi sociali.

Il Socio ammesso è impegnato a far parte dell'Associazione con validità





annuale e per anno solare e non è quindi frazionabile.

L'iscrizione si intende tacitamente rinnovata per ogni eguale periodo di tempo se non sia stata data disdetta dal socio a mezzo lettera raccomandata con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo a condizione che essa pervenga almeno tre mesi prima di tale data.

Il socio che non è in regola con i doveri statutari non può esercitare i relativi diritti.

ARTICOLO 8°

PERDITA DELLA QUALITA' DI SOCIO

La qualifica di Socio si perde:

- a) per volontarie dimissioni da notificarsi a norma dell'articolo precedente, le quali non esonerano il Socio dagli impegni assunti a termine dello stesso articolo;
- b) per scioglimento dell'Associazione;
- c) per inadempienza degli obblighi assunti come dall'articolo 6°;
- d) per espulsione derivante da motivi disciplinari.

ARTICOLO 9°

QUOTE SOCIALI

Per il funzionamento dell'Associazione i Soci aderenti sono tenuti a versare:

A) un contributo associativo, di iscrizione la cui entità sarà stabilita di anno in anno dal Consiglio Direttivo da imputare a Patrimonio sociale di cui all'art. 18 del presente statuto;

B) il contributo associativo annuale Conto Gestione che, a seconda



dell'esigenza dell'Associazione, potrà essere deliberato dal Consiglio

Direttivo;

Le quote di cui alle lettere A) e B) vengono corrisposte in via diretta, o per il tramite degli istituti convenzionati, anche ai sensi della Legge 05/06/1973 n. 311, e successive modificazioni (INPS) unitamente, in quest'ultimo caso, al versamento dei contributi obbligatori stabiliti dalle norme.

Nel caso di cui sopra, l'associato è consapevole che l'eventuale revoca deve essere comunicata per iscritto all'ATSC che, ai fini della cessazione del versamento del contributo associativo, provvederà a trasmetterla tempestivamente alla competente sede territoriale dell'Ente previdenziale convenzionato e che, fatti salvi gli obblighi statutari, la stessa produrrà effetto, ai predetti fini, non prima dell'anno successivo a quello di presentazione.

Il consiglio direttivo ATSC ai sensi dell'Articolo 4°, Articolo 5° e Articolo 8° dello statuto potrà decidere di riscuotere in tutto o in parte la quota associativa per via indiretta per il tramite degli Istituti convenzionati (INPS - SOGET - EQUITANIA - ECC..) di cui sopra.

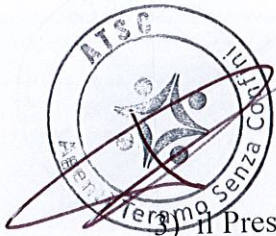
ARTICOLO 10°

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono Organi dell'Associazione:

- 1) l'Assemblea Generale dei Soci;
- 2) il Consiglio Direttivo;





3) il Presidente;

4) il Tesoriere;

5) il Collegio dei Revisori dei Conti;

6) il Collegio dei Probiviri.

ARTICOLO 11°

ASSEMBLEE

L'Assemblea Generale è formata da tutti i Soci ordinari e pensionati dell'Associazione.

I soci sostenitori non hanno diritto di voto.

Ogni componente ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro Socio mediante delega scritta.

L'Assemblea Generale dei Soci deve essere convocata nel primo semestre dell'anno, per la elezione, quando ne ricorre il termine, dei Membri del Consiglio Direttivo, dei tre Revisori dei Conti e dei due supplenti, i quali restano in carica per tre anni, e per la discussione dei rendiconti economici, la discussione ed approvazione delle relazioni del Consiglio.

ARTICOLO 12°

ASSEMBLEA GENERALE STRAORDINARIA

L'Assemblea generale straordinaria è convocata ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno per importanti, validi e fondati motivi che giustificano la convocazione medesima.

L'Assemblea generale straordinaria è convocata anche quando ne facciano richiesta motivata almeno il 60% (sessanta per cento) degli associati.

ARTICOLO 13°

VALIDITA' DELLE ASSEMBLEE

Le Assemblee, tanto ordinarie che straordinarie, saranno valide qualunque sia l'oggetto da trattare, in prima convocazione quando sia presente o rappresentata la metà più uno dei Soci, in regola con i contributi sociali; in seconda convocazione, da tenersi almeno dopo un ora dalla prima, qualunque sia il numero degli intervenuti.

Le deliberazioni saranno prese a maggioranza assoluta di voti.

L'Assemblea deve essere convocata presso la sede di Giulianova o presso altro luogo ritenuto idoneo dal Collegio Direttivo.

ARTICOLO 14°

CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è composto da nove membri: il Presidente, due Vice-Presidenti, il Segretario, il tesoriere ed altri quattro membri nominati dall'Assemblea; il Presidente, i Vice-Presidenti, il Segretario ed il

Tesoriere vengono nominati dagli altri membri del Consiglio Direttivo.

Ciascun membro ha diritto ad un voto.

Le riunioni saranno valide quando intervenga almeno la metà più uno dei Consiglieri, Presidente compreso.

Alle riunioni del direttivo ogni membro può delegare un altro componente a rappresentarlo.

Ogni consigliere non può essere portatore di più di una delega.

I componenti il Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e possono essere rieletti. Il Consiglio designa nel proprio seno tutte le cariche.





ARTICOLO 15°

COMPETENZE DEL CONSIGLIO

Al Consiglio Direttivo sono attribuite le seguenti funzioni:

- 1) Svolgere ogni azione necessaria per il conseguimento dei fini statuari e per l'applicazione delle direttive di massima stabilite dalle assemblee.
- 2) Prendere in esame, per lo studio e la risoluzione, i problemi degli Agenti e Rappresentanti per la tutela migliore dei loro interessi.
- 3) Deliberare l'ammissione dei nuovi Soci.
- 4) Fissare la misura dei contributi associativi e le modalità di riscossione.
- 5) Formulare il rendiconto economico.

ARTICOLO 16°

IL PRESIDENTE DELL'ASSOCIAZIONE

Il Presidente rappresenta L'Associazione nei rapporti interni ed esterni, vigila e cura l'osservanza della disciplina dell'associazione, ha la firma dell'associazione; oltre al Presidente la firma spetta, congiuntamente al Tesoriere per gli affari di amministrazione e contabili; cura in collaborazione con la Direzione l'esecuzione delle deliberazioni prese dal Consiglio Direttivo; adempie a tutte le altre funzioni che siano affidate dal presente statuto o che gli siano delegate dagli organi dell'associazione; convoca le assemblee.

In caso di urgenza, il Presidente può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo con delibera scritta che dovrà essere ratificata dal Consiglio alla prima riunione.

Il Presidente ha la facoltà di delegare ai Vice - Presidenti alcune delle

mansioni ad esso attribuite dal presente statuto.

In caso di urgenza il Presidente, qualora sia momentaneamente assente o impedito, viene sostituito dal Vice - Presidente più anziano per la carica o, in caso di eguale anzianità di carica, dal più anziano per l'età.

ARTICOLO 17°

GRATUITA' DELLE CARICHE

Tutte le cariche dell'Associazione sono gratuite, salvo gli eventuali rimborso spese.

I Soci che rivestono cariche e che per tre volte non rispondono, senza giustificazione scritta da far pervenire entro cinque giorni, agli inviti loro rivolti per consigli, assemblee e riunioni dell'associazione, si intendono automaticamente decaduti dalle cariche.

Il Consiglio Direttivo provvederà alla sostituzione, e, alla prima riunione, l'assemblea ratificherà la nomina.

ARTICOLO 18°

PATRIMONIO SOCIALE

Il Patrimonio sociale è formato:

- a) dai beni mobili ed immobili e dai valori che per acquisti, lasciti e donazioni comunque vengano in proprietà dell'Associazione;
- b) dalle quote associative corrisposte dai Soci di cui all'art.8 lett. A) del presente statuto;
- c) dagli interessi attivi o da altre rendite patrimoniali;
- d) dalla vendita di pubblicazioni o da diritti di segreteria la cui misura va fissata in apposita tabella dal Consiglio Direttivo;





e) da eventuali risultati positivi di gestione.

ARTICOLO 19°

SEZIONE AMMINISTRATIVA

La sezione amministrativa è composta dal Tesoriere e dai Revisori dei conti:

1) Il Tesoriere controlla l'amministrazione del patrimonio dell'Associazione egli ha la firma, congiuntamente al Presidente, in materia amministrativa e contabile.

2) I Revisori dei conti sono tre oltre a due supplenti, da nominarsi dall'Assemblea. Essi durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Il collegio dei revisori dei conti viene istituito solo se obbligatorio in base alle vigenti istituzioni di legge.

Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di deliberare l'espulsione dei Soci:

a) che non provvedano al ritiro delle tessera annuale dell'Associazione entro i primi sei mesi dell'anno e che comunque non adempiono ai doveri sociali;

b) che hanno dato la propria adesione ad attività od organizzazioni concorrenti ed alle organizzazioni sindacali di categoria e che hanno compiuto atti recanti nocumento agli interessi morali e materiali dell'Associazione o che hanno fomentato dissidi tra i Soci;

c) che sono stati condannati per reati infamanti con sentenza passata in giudicato.

ARTICOLO 20°

COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Tutte le controversie tra Soci, tra costoro e l'Associazione, o i suoi organi saranno sottoposte alla competenza del Consiglio dei Probiviri, composto di tre membri da nominarsi dall'Assemblea; essi giudicheranno quali arbitri amichevoli compositori senza formalità di procedure.

Il loro lodo sarà inappellabile.

Essi durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

ARTICOLO 21°

MODIFICHE DELLO STATUTO

Il presente statuto potrà essere modificato soltanto con l'approvazione di almeno 2/3 (due terzi) dei Soci intervenuti all'Assemblea Generale.

Per la validità dell'assemblea occorrerà in ogni caso la presenza anche attraverso delega di almeno venticinque (25) associati.

ARTICOLO 22°

SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

In caso di scioglimento dell'Associazione che dovrà essere deliberato da almeno 3/4 (tre quarti) degli associati, verranno nominati uno o più liquidatori scelti tra i Dirigenti della Associazione, determinandone i poteri ed i relativi emolumenti; il patrimonio netto della Associazione dovrà essere devoluto ad altra Associazione con finalità analoghe o affini di pubblica utilità, salva diversa finalità stabilita per legge.

Il Presidente

Dott. Franco Damiani

Giulianova 8 novembre 2019

Franco Damiani



AGENZIA DELLE ENTRATE
Direzione Provinciale di Teramo
Ufficio Territoriale di Giulianova

26 NOV. 2019

Il presente atto è stato qui registrato il

12/18

Ala. _____ serie 3

Versamento di € 100,00 effettuato il 26/11/2019

firma su delega del Direttore Provinciale

